Dal 1° giugno al 31 ottobre 2025 a Quartu Sant'Elena è attiva l'imposta di soggiorno.

Un contributo richiesto ai turisti che pernottano presso le strutture ricettive, **destinato a valorizzare** e **promuovere il contesto ambientale** e **culturale**, **e i beni di interesse turistico del Comune**.

Un **tributo locale** attraverso il quale **gli ospiti partecipano al sostegno del territorio** migliorandolo nella sua capacità di accoglienza.

Imposta di Soggiorno: Destinazione Quartu.

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI

www.comune.quartu.ca.it

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI

IMPOSTA DI SOGGIORNO: DESTINAZIONE QUARTU.

QUARTU MIGLIORA.
MIGLIORA QUARTU.

Informazioni sull'imposta di soggiorno

L'**imposta di soggiorno** è dovuta da tutte le **persone non residenti** che pernottano presso qualunque struttura ricettiva presente **sul territorio di Quartu Sant'Elena**.
L'**imposta di soggiorno è applicata per un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nella medesima struttura**.

Tariffe dell'imposta di soggiorno

ALBERGHI SINO A 2 STELLE	**€ 1,00**
ALBERGHI SINO A 3 STELLE	**€ 1,50**
ALBERGHI DA 4 STELLE E SUPERIORI	**€ 2,00**
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (Senza classificazione)	**€ 1,00**
LOCAZIONI IMMOBILI PRIVATI AI FINI TURISTICI (Senza classificazione)	**€ 1,00**

Periodo di applicazione:
dal 1° giugno 2025 al 31 ottobre 2025

ESENZIONI PREVISTE:

a) residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena
b) minori di 14 anni di età
c) lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale non residenti nel Comune
d) volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali
e) persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità Pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza
f) soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
g) soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente)
h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18
i) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.
Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione.
l) persone con disabilità e persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del Paese di provenienza e un loro accompagnatore
m) personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
n) agenti di viaggio per contratti turistici o educational-tour
o) giornalisti che svolgano servizi di promozione turistica del territorio
p) anziani dal settantunesimo anno di età (paganti fino a 70 anni)
q) studenti che pernottano iscritti per frequenza effettiva di corsi di studio presso università previa presentazione del certificato di frequenza.